



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/19 DEL 15.7.2008

Oggetto: Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali.

Il Presidente ricorda che nell'ordinamento della Regione sarda risultano ancora in vigore disposizioni legislative e regolamentari in applicazione delle quali i bandi relativi a finanziamenti e contributi regionali prescrivono che i beneficiari, quali enti pubblici, singoli cittadini, fondazioni, associazioni, società e cooperative che intendono parteciparvi sono tenuti ad adempiere a procedure, spesso inutilmente complesse, che si intende semplificare.

Il Presidente evidenzia come i procedimenti prima ricordati, che prevedono spesso erogazioni finanziarie articolate in una prima fase di acconto ed una successiva di saldo, che avviene solo in seguito alla rendicontazione analitica delle spese sostenute ed alla trasmissione della relativa documentazione agli uffici regionali, appaiono in contrasto con le norme sulla semplificazione amministrativa e sul conseguente rapporto di fiducia fra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Al riguardo il Presidente ricorda che la Regione sarda ha già da tempo avviato positivamente procedure di snellimento e di semplificazione amministrativa nei rapporti fra l'amministrazione, i cittadini privati e le imprese.

Il miglioramento della qualità dell'amministrazione regionale, ovvero dell'efficacia e dell'efficienza, è fra i principali obiettivi del governo regionale ed ha avuto inizio con la soppressione di numerosi enti di settore e il trasferimento delle relative funzioni a Comuni e Province, con l'istituzione degli sportelli unici, con l'introduzione del silenzio assenso in numerose fasi del procedimento amministrativo e con il processo di "dematerializzazione" dei documenti e delle procedure e con il progressivo mutamento di un'amministrazione che autorizza e concede, in un'amministrazione che responsabilizza, regola e controlla ex post.

L'eliminazione di complesse procedure favorisce il più puntuale rispetto dei diritti dei cittadini e, nel contempo, la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi, dando così concreta



applicazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che vietano, fra l'altro, di aggravare immotivatamente i procedimenti amministrativi.

Il Presidente evidenzia come l'introduzione di un sistema di relazioni fondato sull'autocertificazione e, dunque, sulla fiducia reciproca fra cittadini e pubblica amministrazione, rende possibile raggiungere rapidamente una significativa semplificazione delle procedure anche attraverso il pieno utilizzo dei nuovi strumenti informatici e telematici della Regione.

L'autocertificazione, pur semplificando notevolmente gli adempimenti della pubblica amministrazione e dei cittadini, garantisce il rispetto delle regole stabilite dalla normativa vigente. Nel contempo consente che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche possa attuarsi, oltre che in sede di controllo, anche attraverso il principio di responsabilità personale che si sostanzia in una dichiarazione degli interessati, in capo ai quali permane l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sull'utilizzo delle risorse ricevute nonché di conservare, per un periodo di tempo pari a quello indicato dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione, che deve essere prodotta a semplice richiesta del responsabile del procedimento in sede di controllo.

Il Presidente, pertanto, propone alla Giunta che, così come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 31/1998, la presente proposta costituisca atto di indirizzo in base al quale i procedimenti concernenti l'erogazione di finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale, anche a valere su fondi non regionali, debbono fondarsi sui principi sopra richiamati della semplificazione e dell'autocertificazione.

Conseguentemente, i bandi e qualsiasi altro procedimento relativo all'erogazione di finanziamenti e contributi regionali, dovranno essere predisposti avendo cura che l'individuazione degli aventi diritto e la predisposizione dell'eventuale graduatoria avvengano sulla base di procedure informatizzate, fondate sull'autocertificazione.

Inoltre i bandi dovranno prevedere la richiesta della documentazione minima necessaria per la predisposizione della graduatoria, riservando a un momento successivo e solo per i soggetti che risultino beneficiari, la richiesta dell'eventuale documentazione integrativa, ove possibile anch'essa autocertificata.

Inoltre, occorre prevedere che gli enti pubblici, le imprese, i singoli cittadini e le strutture associative che hanno ottenuto finanziamenti regionali, in sostituzione delle rendicontazioni e delle relative documentazioni cartacee, trasmettano ai competenti uffici dell'amministrazione regionale un'autocertificazione, che attesti le attività che sono state realizzate e le modalità di utilizzo delle risorse ricevute.

Gli interessati hanno l'obbligo di conservare la documentazione prevista dalla normativa vigente, che deve essere prodotta a semplice richiesta, in sede di controllo a campione, del responsabile del



procedimento, che mantiene così il pieno controllo sul possesso dei requisiti del richiedente e sulla regolarità di spendita delle risorse pubbliche.

Il Presidente propone altresì che, nei casi di finanziamenti a imprese, a cittadini privati, o loro forme associative per interventi o opere che prescrivono a rendiconto certificazioni di collaudo e di regolarità tecnica-amministrativa, il certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del Direttore tecnico dei lavori autocertifichi il collaudo o la regolarità tecnica ed amministrativa richiesta.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente e constatato che il direttore generale della Presidenza ha espresso il parere di legittimità

DELIBERA

- di stabilire che i bandi e qualsiasi altro procedimento relativi a finanziamenti e contributi regionali, anche a valere su fondi non regionali, siano predisposti avendo cura che l'individuazione degli aventi diritto e la predisposizione dell'eventuale graduatoria avvengano sulla base di procedure informatizzate, fondate sull'autocertificazione. La presentazione di eventuali integrazioni di documentazione, anch'essa per quanto possibile autocertificata, dovrà essere richiesta solo a coloro che risultino beneficiari dei finanziamenti o dei contributi regionali;
- di stabilire che gli enti pubblici, le imprese, i singoli cittadini, le strutture associative (associazioni, fondazioni, società e cooperative) che beneficiano a qualsiasi titolo di finanziamenti e contributi regionali, anche a valere su fondi non regionali, fatta eccezione per le operazioni cofinanziate con i fondi comunitari, per le quali restano valide le attuali procedure di controllo, producano, in sostituzione delle rendicontazioni e delle relative documentazioni, una dichiarazione personale con la quale autocertificano le attività che sono state realizzate e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Gli interessati hanno l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a quello stabilito dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'amministrazione regionale nell'esercizio di controlli a campione esercitati con le modalità e nelle quantità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000;
- di stabilire che, nei casi di finanziamenti a imprese, a privati o a loro strutture associative per interventi o opere di importo complessivo lordo non superiore a euro 1.000.000, anche cofinanziati con fondi comunitari, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che è rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori. Quest'ultimo ed i beneficiari dell'intervento regionale, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un



periodo di tempo pari a quello stabilito dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'amministrazione regionale competente per i controlli a campione esercitati con le modalità e nelle quantità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000;

- di stabilire che il responsabile del procedimento deve effettuare immediatamente i controlli della documentazione e tecnico - amministrativi in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, procedere alla revoca delle agevolazioni concesse e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- di disporre che le Direzioni generali assicurino la immediata attuazione della presente direttiva in sede di assegnazione di provvidenze comunque erogate dalla Regione;
- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza della Regione ed alla Direzione generale dell'Assessorato degli Affari Generali perché, d'intesa, provvedano a monitorare l'applicazione delle presenti disposizioni da parte di tutte le strutture dell'amministrazione regionale, rilevando eventuali criticità e ostacoli.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru